

## CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

### DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 267 DEL 18/12/2019

OGGETTO: Atto di citazione C. E. c/ Comune di Galatone - sinistro QBN-19-0207 - autorizzazione alla Compagnia Assicurativa dell'Ente alla definizione stragiudiziale.

L'anno **2019,** il giorno **18** del mese di **dicembre** alle ore **16:45** nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Assente
Sindaco	Sì	
Vice Sindaco	Sì	
Assessore	Sì	
Totale	6	0
	Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore	Sindaco Sì Vice Sindaco Sì Assessore Sì Assessore Sì Assessore Sì Assessore Sì

#### Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

**Esaminata** la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

#### Delibera

• Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

Il Segretario Generale

**FILONI Flavio** 

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



## CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 315 del 18/12/2019				
SETTORE PROPO Ufficio Lega		SERVIZIO	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano	
OGGETTO		Atto di citazione C. E. c/ Comune di Galatone - sinistro QBN-19-0207 - autorizzazione alla Compagnia Assicurativa dell'Ente alla definizione stragiudiziale.		
			ello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti compilazione della proposta è conforme alle risultanze	
		_	Istruttore Avv. Christian Valentino Casarano	
Ai sensi dell'art. 49 del	T.U. 18.08.20	000, n.267 sulla proposta deliber	azione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:	
	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole			
	per i seguent	i motivi		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	◆ Propone di Data 18/12/2	i dichiararla immediatamente ese 2019	eguibile: IL DIRIGENTE DEL SETTORE Avv. Christian Valentino CASARANO ( FIRMA DIGITALE )	
	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole		rime parere: Favorevole	
	per i seguent	i motivi		
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Data 18/12/2	2019	Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Serena Nocco	

SEDUTA DEL 18/12/2019 ORE 16:45 ESITO: APPROVATA

Il Seg	retario C	Generale
Dott.ssa C	Consuelo	TARTARC

#### TESTO DELLA PROPOSTA

	Atto di citazione C. E. c/ Comune di Galatone - sinistro QBN-19-0207 - autorizzazione alla Compagnia Assicurativa dell'Ente alla definizione stragiudiziale.
--	--

#### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000.
- il D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".
- il "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Galatone, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 14.11.1997 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 24 del 27.11.2007.
- il vigente Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con delibera di G.M n° 93/2018.
- lo statuto Comunale.
- la richiesta (prot. n. 26564 del 28/10/2019), pervenuta dall'assicurazione dell'Ente, di autorizzazione alla definizione del sinistro QBN-19-0207 C. E. c/ Comune di Galatone, con annesso relativo parere legale.

#### **Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 14 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019-2021;
- con deliberazione n. 15 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 17 del 06/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ex art. 227 del D.Lgs n. 267/2000.
- con deliberazione n. 27 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'assestamento generale del bilancio 2019 2021 e la salvaguardia degli equilibri.

**Dato atto** altresì che la Giunta comunale con deliberazione n. 18 del 30 gennaio 2019, ha approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2019.

#### Premesso che:

- con atto di citazione, notificato a questa Amministrazione in data 26/02/2019 -prot. n. 5059-, la sig.ra C. E., con il patrocinio dell'Avv. Eliana Colazzo, citava a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Lecce il Comune di Galatone per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di €. 44.540,97, oltre accessori di legge e spese legali, a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche riportate a causa di una caduta, avvenuta in data 21/02/2018, provocata da una presunta buca presente sul manto stradale della via Torino dell'abitato di Galatone;
- considerato che la circostanza dell'infortunio rientrava tra i casi di responsabilità civile coperti da polizza assicurativa contratta con la compagnia assicurativa Lloyd's, con nota pec del 26/02/2019 prot. n. 5090 -, l'Ufficio legale dell'Ente provvedeva a richiedere l'apertura del sinistro e la relativa costituzione in giudizio alla predetta compagnia;
- preso in carico il sinistro la Compagnia assicurativa comunicava successivamente, con nota e-mail del 06/06/2019, che la causa relativa al predetto atto di citazione non era stata iscritta a ruolo presso il Tribunale Civile di Lecce;
- con lettera di messa in mora del 18/09/2019, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 23560/A del 26/09/2019, l'avv. Biagio Maci, subentrato al precedente procuratore, riapriva la fase di trattazione stragiudiziale della vicenda invitando l'Ente a formulare un'adeguata proposta transattiva in difetto

della quale avrebbe provveduto alla rinotifica dell'atto di citazione ed alla conseguente iscrizione a ruolo;

- l'Ufficio legale dell'Ente provvedeva pertanto alla trasmissione della suddetta richiesta, per competenza, alla Compagnia Assicurativa, la quale con nota del 28/10/2019, acquisita al protocollo dell'Ufficio Legale con n. 26564, chiedeva all'Ente, sulla base di espresso parere legale, l'autorizzazione alla definizione bonaria della vicenda, in quanto dopo aver intrapreso un confronto con controparte, al fine di evitare il vaglio giudiziale ne acquisiva la disponibilità a rinunciare alla riproposizione della domanda giudiziale, con il riconoscimento di €. 5.000,00 omnia comprensivi, a totale e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa nascente dall'infortunio,
- in particolare il legale della Compagnia Assicurativa nel formulare il proprio parere ha fatto presente che, in considerazione principalmente della causa dell'infortunio, " ... si deve sottolineare che nella completezza di una sede giudiziale la già aleatoria valutazione del concreto impatto visivo dell'ostacolo, basato sull'efficienza del servizio di pubblica illuminazione, incontrerebbe il limite del realistico potenziale lesivo espresso da un unico ed isolato difetto stradale, inserito in un contesto di generale integrità di piano, come tale idoneo ad ingenerare nell'utente un senso di affidabilità e sicurezza";

#### Considerato che:

- alla luce di quanto sopra evidenziato, al solo fine dunque di evitare l'alea del giudizio e la probabile condanna dell'Ente, come peraltro paventata dal legale della compagnia Assicurativa, si rende opportuno definire in via bonaria la vicenda di cui sopra, non potendo l'Amministrazione sostenere l'assoluta estraneità rispetto all'evento dannoso di cui trattasi;
- nell'ipotesi di soccombenza in sede giudiziaria, i danni richiesti dovranno essere integralmente risarciti dal Comune, con conseguenti maggiori spese, anche in ordine a quelle legali.

**Ritenuto**, per quanto sopra detto, di dover condividere le valutazioni sinora espresse e autorizzare il componimento *pro bono pacis* della vicenda, pur senza riconoscimento di alcuna responsabilità, ma al solo fine di evitare maggiori esborsi derivanti dal giudizio e dalle spese processuali.

**Dato atto** che sarà opportuno, prima di procedere al pagamento della suddetta somma concordata, acquisire apposita dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Biagio Maci, in nome e per conto della Sig.ra C. E., che attesti espressamente di rinunciare all'azione formulata con la lettera di messa in mora del 18/09/2019, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 23560/A del 26/09/2019, nonché ad ogni eventuale ulteriore azione nei confronti di questa Amministrazione per qualsivoglia diritto, ragione o causa connessa alla presente questione, obbligandosi a null'altro pretendere oltre a quanto gli viene riconosciuto con la presente deliberazione.

Richiesti e acquisiti, sulla presente proposta, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

#### **DELIBERA**

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di autorizzare la compagnia assicurativa dell'Ente a procedere alla definizione bonaria della vicenda descritta in premessa, con la corresponsione della somma di €. 5.000,00, omnia comprensiva, alla Sig.ra C. E. (generalità agli atti del procedimento) a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria, senza null'altro pretendere con riferimento all'infortunio oggetto della lettera di messa in mora del 18/09/2019, a firma dell'Avv. Biagio Maci, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 23560/A del 26/09/2019.

- **3) Di dare atto** che alla spesa prevista di €. 5.000,00 si farà fronte mediante imputazione sul cap. n. 40/3 "*Risorse finanziarie gestione sinistri*" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 15 del 30/03/2019.
- **4) Per l'effetto** demandare al Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente l'assunzione del corrispondente impegno di spesa per il rimborso della franchigia contrattuale alla Compagnia Assicurativa.
- **4) Di dare atto** che sono rispettati gli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs n. 267/2000.
- **5) Di trasmettere** la presente deliberazione alla Compagnia Assicurativa dell'Ente autorizzandola a liquidare la spesa in favore della Sig.ra C. E. soltanto dopo aver acquisito apposita dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Biagio Maci, in nome e per conto della Sig.ra C. E., che attesti espressamente di rinunciare all'azione formulata con la lettera di messa in mora del 18/09/2019, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 23560/A del 26/09/2019, nonché ad ogni eventuale ulteriore azione nei confronti di questa Amministrazione per qualsivoglia diritto, ragione o causa connessa alla presente questione, obbligandosi a null'altro pretendere oltre a quanto gli viene riconosciuto con la presente deliberazione.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa unanime e separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.